

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 297**

**D.G.R. n. 216 del 17/03/2017. O.P.C.M. 3519/2016. Aggiornamento classificazione sismica del territorio ligure. Differimento termine.**

## LA GIUNTA REGIONALE

## RICHIAMATI:

- Il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, avente ad oggetto: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ed in particolare:
  - i. L'art. Art. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) che stabilisce, al c. 1 che:
    - *1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.*
  - ii. L'Art. 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori) che stabilisce, al c. 1, che:
    - *1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.*
  - iii. l'art. 104 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) il quale stabilisce, ai commi 1 e 2, che:
    - *1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.*
    - *2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.*
- La L.R. n. 29 del 21/07/1983, come modificata dalla L.R. 50 del 21/12/2012, avente ad oggetto: "Costruzioni in zone sismiche", ed in particolare l'art. 6-bis (autorizzazioni in zona sismica), che stabilisce che: "Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni....";
- La L.R. n. 28/12/2009, n. 63, recante: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010" ed in particolare l'art. 18 (Applicazione dell'articolo 104, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), come modificato dal c. 6 dell'art. 3 della L.R. n. 7 del 6/04/2017, il quale stabilisce, al c. 1 che:
  - *1. L'accertamento, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli uffici tecnici competenti sul territorio regionale, dell'idoneità statica delle costruzioni in corso d'esecuzione all'entrata in vigore della D.G.R. 24 ottobre 2008, n. 1308 (O.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria) e successive modifiche ed aggiornamenti, può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i sopraccitati uffici, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni si-*

*smiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al D.M. 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione è dato atto nel Certificato di Collaudo Statico.*

- La D.G.R. n. 216 del 17/03/2017 avente ad oggetto: "OPCM 3519/2006. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria".

CONSIDERATO che:

- L'entrata in vigore della nuova classificazione sismica approvata con D.G.R. 21/2017 è prevista al momento della pubblicazione sul B.U.R.L. della stessa delibera, fissata per il giorno 19/04/2017;
- La nuova classificazione sismica prevede, tra l'altro, il passaggio dalla zona 3 e 3S di cui alla vigente D.G.R. 1362 alla zona 2 di 41 Comuni, di cui 30 Comuni in Provincia di Imperia, 4 in Provincia di Savona e 7 in Provincia della Spezia;
- A seguito della approvazione della citata D.G.R. 216/2017 sono pervenute, dai competenti uffici della Città Metropolitana di Genova (nota assunta a Prot. Reg. PG/122477), della Provincia di Savona (nota n. 2017/21979 del 21/4/2017), della Provincia della Spezia (nota 9698 del 07/04/2017) e della Provincia di Imperia (nota n. 10436 del 7/4/2017) delle richieste di proroga dell'entrata in vigore della nuova classificazione;
- Le suddette richieste di proroga sono motivate essenzialmente dalla necessità di:
  - Consentire una adeguata organizzazione degli uffici competenti per il controllo delle costruzioni in zona sismica, con particolare riferimento a quanto previsto dal richiamato art. 104 del D.P.R. 380/2001;
  - Consentire una adeguata informazione sugli effetti della nuova classificazione sulle attività di approvazione dei progetti edilizi a tutti i soggetti coinvolti (committenti pubblici e privati, costruttori, professionisti, pubbliche amministrazioni, etc).

RILEVATO che:

- Le maggiori problematiche di carattere organizzativo riguardano in particolare i Comuni che, non ricompresi nell'allegato 1 della L.R. 29/1983, saranno classificati in zona 2, e, pertanto soggetti alla autorizzazione preventiva di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/2001 dalla data di entrata in vigore della nuova classificazione. Tale nuovo adempimento necessita sicuramente di una adeguata fase organizzativa degli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni di carattere edilizio;

RITENUTO che:

- Le richieste di proroga appaiono motivate e condivisibili essendo finalizzate ad assicurare una più efficiente applicazione dei controlli previsti dalle normative vigenti sulle nuove costruzioni e sulle costruzioni in corso nei comuni la cui classificazione sismica verrebbe modificata con la citata D.G.R. 216/2017;
- La nuova classificazione non modifica il dimensionamento delle nuove costruzioni o delle costruzioni in corso, trovando a tal fine applicazione il D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni." che stabilisce che, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento "propria" individuata sulla base delle coordinate geografiche dell'area di progetto e in funzione della vita nominale dell'opera. Si tratta di un valore di pericolosità di base, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane quindi utile per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti.

RITENUTO pertanto alla luce delle argomentazioni sopra svolte di:

- Di differire l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio regionale ligure approvata con D.G.R. 216/2017 al 19 Luglio 2017;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo

#### DELIBERA

per i motivi individuati in premessa di:

- **differire** l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio regionale ligure approvata con D.G.R. 216/2017 al **19 Luglio 2017**;
- **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14/04/2017 N. 301

**D.G.R. n. 277 del 14/03/2014: proroga accreditamento provvisorio dei Provider ECM della Regione Liguria.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

##### RICHIAMATE

- La D.G.R. n. 606 del 24/05/2013: "Recepimento Accordo Stato Regioni del 19/04/2012: Il sistema ECM - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, crediti formativi 2011-2013";
- Le D.G.R. n. 1592/2013 e n. 277/2014, con le quali sono stati accreditati provvisoriamente, a far data dal 1 gennaio 2014, i seguenti Provider ECM della regione Liguria, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 19/04/2012:

ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE
ASL N. 1 IMPERIESE
ASL N. 2 SAVONESE
ASL N. 3 GENOVESE
ASL N. 4 CHIAVARESE
ASL N.5 SPEZZINO
ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
E.O. OSPEDALI GALLIERA

IPASVI COLLEGIO PROVINCIALE DI GENOVA
IRCCS A.O.U SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
ISFORCOOP
ISTITUTO GIANNINA GASLINI
ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI GENOVA
OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE
SLIMET SCUOLA LIGURE DI FORMAZIONE E PREVENZIONE IN MEDICINA TERRITORIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

#### ATTESO

Che la durata dell'accREDITAMENTO provvisorio era stata stabilita in 24 mesi, decorsi i quali si sarebbe proceduto, con successivo provvedimento, all'accREDITAMENTO standard;

#### CONSIDERATO

Che nel corso dell'anno 2016 la Commissione Nazionale Formazione Continua, istituita presso Agenas, ha lavorato alla stesura del nuovo Accordo Stato Regioni: "La formazione continua nel settore salute", siglato in data 2 febbraio 2017. In oggi la stessa Commissione non ha ancora concluso la ridefinizione del manuale per l'accREDITAMENTO dei Provider ECM, che dovrebbe essere licenziato nei prossimi mesi; il nuovo manuale avrà contenuti diversi rispetto al precedente, di cui all'Accordo Stato Regioni del 19/04/2012 e prevedrà requisiti diversificati per le diverse tipologie di Provider (se pubblici o privati);

#### VISTA

La nota di A.Li.Sa. n. 4838 del 03/04/2017 con la quale si propone, nelle more dell'adozione del manuale medesimo, di prorogare l'accREDITAMENTO provvisorio dei Provider ECM della Regione Liguria sino al 31/12/2017, anche al fine di:

- garantire l'operatività dei Provider regionali;
- trasmettere ad AGENAS l'elenco dei Provider accREDITATI dalla Regione Liguria;

#### SU PROPOSTA

Del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

#### DELIBERA

per quanto più estesamente esposto in narrativa e qui integralmente richiamato:

1. Di prorogare l'accREDITAMENTO provvisorio dei seguenti Provider ECM della Regione Liguria sino al 31/12/2017, nelle more dell'adozione del nuovo manuale da parte della Commissione Nazionale Formazione Continua, anche al fine di:
  - garantire l'operatività dei Provider regionali;
  - trasmettere ad AGENAS l'elenco dei Provider accREDITATI dalla Regione Liguria;